

NORMATIVA

TES
IND

CORONAVIRUS

27 dicembre 2021

Publicazione del Decreto Legge che proroga lo stato di emergenza e diverse misure emergenziali, aggiornamento della classificazione delle Regioni e sulla dose *booster*

In breve

È stato pubblicato il DL 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale vengono prorogati lo stato di emergenza e diverse disposizioni emergenziali fino al 31 marzo 2022. Il decreto introduce nuove disposizioni, tra le quali – a partire dal 1° febbraio 2022 - la riduzione a sei mesi della validità del Green Pass rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione da Covid-19 post-vaccinazione. Inoltre, il Ministero della Salute, in base all'andamento dei contagi da Covid-19, ha emesso un'Ordinanza, a seguito della quale viene aggiornata la classificazione delle Regioni e delle Province Autonome tra zone "bianche" e zone "gialle", e una circolare di aggiornamento in merito all'intervallo temporale per effettuare la dose *booster*.

TES/IND 289/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

DL 24 dicembre 2021, n. 221

È stato pubblicato il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221⁽¹⁾ (in allegato), che **proroga al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza** e introduce diverse nuove disposizioni, tra le quali si segnalano:

- l'**obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto e delle mascherine FFP2 sui mezzi** di trasporto per l'utilizzo dei quali è obbligatorio il possesso del Green Pass;
- l'obbligo di possesso del Green Pass **rafforzato** anche per il servizio al banco dei servizi di ristorazione (ad eccezione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale);
- l'**obbligo di possesso del Green Pass per i corsi di formazione privati svolti in presenza**.

Inoltre, **dal 1° febbraio 2022**, la **validità della Certificazione verde Covid-19 viene ridotta a sei mesi** (e non più nove) nei seguenti casi:

- se rilasciata a seguito di **vaccinazione** (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo), con validità a decorrere dal termine del

predetto ciclo o dalla data della somministrazione della dose di richiamo;

- in caso di **guarigione a seguito di infezione da SARS-COV-2 oltre il quattordicesimo giorno** dalla somministrazione della prima dose di **vaccino** nonché a seguito del predetto ciclo, con validità a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Il decreto **conferma fino al 31 marzo 2022** diverse disposizioni emergenziali, tra le quali:

- **la validità del DPCM 2 marzo 2021**, fatte salve le modifiche apportate dai provvedimenti successivi;
- **l'obbligo di impiego della Certificazione verde Covid-19** (Green Pass "base" o "rafforzato", come definito dagli specifici provvedimenti):
 - in ambito scolastico, universitario, educativo e formativo,
 - **sui mezzi di trasporto**,
 - nel settore pubblico,
 - negli uffici giudiziari,
 - nel **settore privato**, per tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato. Vengono prorogate anche le disposizioni in caso di non possesso di idoneo Green Pass da parte del lavoratore (assenza ingiustificata fino a presentazione della certificazione) e la possibilità per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore senza idoneo Green Pass per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione;
- **l'obbligo di possesso del Green Pass rafforzato, anche in zona bianca, per lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni (ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali è possibile accedere anche con tampone molecolare o rapido, con risultato negativo);**
- la somministrazione di test antigenici rapidi, a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto, da parte di farmacie, strutture sanitarie autorizzate e accreditate o convenzionate col Servizio sanitario nazionale;
- **la sorveglianza sanitaria eccezionale⁽²⁾** per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
- la procedura semplificata per il ricorso al **lavoro agile⁽³⁾**, con possibilità per le imprese di ricorrere a tale modalità di lavoro senza accordo individuale, fermo restando la necessità di fornire, con cadenza almeno annuale, ai lavoratori e agli RLSSA l'informativa scritta con l'individuazione dei rischi connessi a tale modalità di lavoro;
- le disposizioni in merito ai congedi parentali⁽⁴⁾ in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, per isolamento o quarantena.

Viene inoltre prorogato fino al 28 febbraio 2022 lo svolgimento della prestazione lavorativa, da parte dei lavoratori fragili (apposito decreto del Ministero della salute definirà le patologie di interesse), in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Resta fermo l'**obbligo vaccinale** per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale scolastico, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, degli Istituti penitenziari e del personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedere Circolare TES/IND 260/21).

Entrata in vigore

Il decreto è entrato in vigore **il 25 dicembre 2021**.

Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro i successivi 60 giorni.

Ordinanza del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province Autonome

Il Ministero della Salute ha pubblicato un'Ordinanza⁽⁵⁾, che stabilisce a quali Regioni/Province Autonome si debbano applicare le disposizioni di cui alle cosiddette zone “gialle” e “bianche” del DL.

Zone gialle

Attualmente rientrano tra le cosiddette “zone gialle”:

- fino al 3 gennaio 2022, salvo nuova classificazione: Liguria, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento e Veneto;
- fino al 10 gennaio 2022, salvo nuova classificazione: Calabria e Friuli Venezia Giulia.

Zone bianche




Sempre alla data odierna, rientrano tra le cosiddette “zone bianche” tutte le altre Regioni.

Circolare del Ministero della Salute per la dose “booster”

Il Ministero della Salute ha pubblicato una Circolare⁽⁶⁾, che aggiorna l'intervallo temporale tra il completamento del ciclo primario di vaccinazione anti Covid-19 e la dose “booster” (di richiamo). In particolare, **tale intervallo minimo è ridotto a quattro mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione o dall'ultimo evento.**

Non è ancora stata definita la data di effettiva attuazione del nuovo intervallo temporale previsto.

Allegati

	1-DL 24 dicembre 2021 n. 221
	2-Ordinanza 24 dicembre 2021 - Classificazione regioni
	3-Circolare n 59207 del 24 dicembre 2021 - Dose booster

Note

- 1) GuRI n. 305 del 24 dicembre 2021, Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.
- 2) Misura prevista dall'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
- 3) Misura prevista dall'art. 90, commi 3 e 4, del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
- 4) Misura prevista dall'art. 9 del DL 21 ottobre 2021, n. 146.
- 5) GuRI n. 305 del 24 dicembre 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 24 dicembre 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli Venezia Giulia.
- 6) Ministero della Salute, Circolare n. 59207 del 24 dicembre 2021, Aggiornamento delle indicazioni sull'intervallo temporale relativo alla somministrazione della dose “booster” (di richiamo) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.